

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1- E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. C.C., un'Associazione denominata: "**Retail Institute Italy**", avente la sigla "**Retail Institute Italy**". L'Associazione ha sede in Milano.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con le maggioranze previste al successivo articolo 16 per la modifica del presente Statuto.

Art.2 - L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro.

- a. L'Associazione si propone la promozione e lo sviluppo di una "cultura professionale e teorica in campo delle reti commerciali, della retail industry, del go to market e del marketing ad esso collegato". Essa si propone inoltre di:
- b. promuovere le conoscenze e l'aggiornamento riguardante la teoria e la pratica del commercio nelle sue varie forme.
- c. Diffondere informazioni e conoscenze internazionali e nazionali circa gli sviluppi dell'industria retail nella sua complessità, sia dal punto di vista strategico che operativo (dai modelli di business, agli impatti economici, alle tecnologie, alle organizzazioni piuttosto che sulle attività di go to market (es pubblicità sul Punto di Vendita nell'ambito del "marketing mix" nonché le varie forme di merchandising e di visual merchandising))
- d. Curare una documentazione globale e locale sulla retail industry compreso l'aggiornamento sulle tecniche operative di gestione retail.
- e. Diffondere la conoscenza degli "standard" più elevati anche attraverso confronti globali e/o locali con i più significativi operatori sul mercato e per mezzo delle varie professionalità del settore incoraggiarne l'impiego a livello pratico;
- f. Fornire un aggiornamento costante agli operatori dei vari settori del retail interessati a produrre, distribuire e comunicare le tecniche, tecnologie, materiali pubblicitari e progettazioni per i Punti di Vendita (P.V.)
- g. Fornire opportunità per lo scambio di idee e di esperienze tra gli Associati;
- h. Condurre ricerche di mercato, sia a livello nazionale che internazionale, al fine di elaborare strategie più efficaci, nonché mettere a disposizione degli Associati le eventuali ricerche e/o studi già esistenti;
- i. Sviluppare attività formative (Seminari, corsi, eventi ecc.) legate alla missione associativa.
- j. Organizzare eventi (conferenze, dibattiti, convegni, ecc.)
- k. Favorire e porre in essere ogni altra iniziativa ritenuta utile agli scopi istituzionali.

Per il conseguimento delle finalità che persegue, l'Associazione aderisce ai vari network, enti associativi aventi analoghe finalità a livello internazionale. Inoltre il Consiglio Direttivo potrà decidere di aderire di volta in volta ad altre Associazioni che ritenesse utili per il conseguimento degli scopi sociali.

ASSOCIATI

Art.3- Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti i soggetti la cui attività principale o occasionale sia in qualunque modo collegata alle attività di retail tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Committenti di pubblicità

Aziende produttrici di beni e servizi,

Agenzie di pubblicità e di consulenza di marketing e di comunicazione.

Esercenti

Insegne di distribuzione commerciale, grossisti, rivenditori al dettaglio.

Fornitori e distributori di materiali di base e di tecnologie e servizi utilizzati per azioni pubblicitarie nel punto vendita .

Designer

Gruppi creativi, creativi indipendenti, consulenti, interessati al mondo del retail.

Aziende produttrici o coinvolte nella produzione di materiali pubblicitari destinati al punto vendita.

Allestitori di fiere, luoghi di vendita e di ospitalità

Aziende che trasportano, tengono in deposito, installano, arredano, allestiscono,

Aziende che operano con personale di field.

Istituti di ricerche di mercato e monitoraggio,

Associazioni di categoria, scuole ed istituti di formazione, enti e individui non rientranti nelle categorie precedenti.

Art.4 - L'ammissione a far parte dell'Associazione avviene in qualità di soci su domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione potrà anche essere effettuata mediante l'utilizzo di appositi stampati (moduli di adesione) predisposti a tal fine dal Consiglio Direttivo. La domanda deve in ogni caso contenere:

- a. tutti i dati personali o aziendali dell'aspirante socio;
- b. in caso di enti o società, l'indicazione della persona fisica che rappresenterà l'Associato in seno all'Assemblea ed in tutte le attività associative. Tale persona non potrà avere, anche indirettamente, interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. Ove tale contrasto di interessi si manifesti in seguito, come in ogni caso di indisponibilità della persona delegata, l'Associato è tenuto a comunicare senza indugio al Consiglio Direttivo il nome del nuovo rappresentante da esso nominato in sostituzione temporanea o definitiva;
- c. documentazione attestante il regolare pagamento della quota associativa annuale.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione deve essere versata la quota associativa annuale, determinata secondo quanto previsto all'art. 10 dello Statuto.

L'ammissione del nuovo Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che delibera con le maggioranze di cui al successivo articolo 20, entro 2 mesi dal ricevimento della domanda. Restando inteso che in caso di mancata deliberazione dal parte del Consiglio Direttivo la domanda si considererà non accolta.

Nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione non venga accolta da parte del Consiglio Direttivo, la quota versata verrà restituita all'aspirante socio.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare altresì l'ammissione, in qualità di Soci Onorari, di soggetti, persone fisiche o giuridiche, che per le loro caratteristiche professionali comportino dei vantaggi diretti o indiretti all'attività dell'Associazione ovvero alla sua immagine.

L'ammissione dei Soci Onorari è gratuita. La partecipazione di questi ultimi all'Associazione può essere temporanea o a tempo indeterminato, a seconda di quanto previsto nella deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari possono presenziare alle assemblee dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto.

RECESSO E DECADENZA

Art.5 - Cessa automaticamente di far parte dell'Associazione l'Associato che:

- a. ne receda volontariamente, previa comunicazione formale a mezzo lettera raccomandata trasmessa con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;
- b. cessi la propria attività, impegnandosi ciascun Associato a comunicare tempestivamente all'Associazione l'intervenuta cessazione della propria attività;
- c. venga escluso dall'Associazione nelle ipotesi di cui all'art.7 del presente Statuto.

L'Associato che sia receduto o sia stato escluso non ha diritto ad ottenere la restituzione delle quote o degli ulteriori contributi versati a qualsiasi titolo, né a qualsivoglia forma di risarcimento e/o ristoro e perde automaticamente qualunque (i) diritto sul patrimonio dell'Associazione, e (i) diritto amministrativo/gestorio.

Art.6 - L'Associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone notizia al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, impregiudicato in ogni caso quanto previsto al successivo art. 11 del presente Statuto.

Art.7 - Può essere escluso dall'Associazione l'associato che:

- a. si sia reso responsabile, a giudizio dell'Assemblea, di comportamenti morali o professionali ritenuti lesivi o incompatibili con gli interessi dell'Associazione;
- b. si sia reso inadempiente nel pagamento delle quote e/o dei contributi associativi a norma degli artt. 10 e 11 del presente Statuto;
- c. abbia fornito informazioni non veritiere nella domanda di associazione;
- d. abbia omesso di sostituire, nonostante l'invito del Consiglio Direttivo, il proprio delegato quando questi si sia venuto a trovare in situazioni di conflitto con gli interessi dell'Associazione o abbia assunto comportamenti ritenuti lesivi o incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria e contemporaneamente comunicata, con lettera raccomandata o a mezzo PEC, all'Associato interessato. L'Assemblea delibera sull'esclusione dell'Associato con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal successivo articolo 15 per l'adozione delle deliberazioni di cui all'Assemblea ordinaria. L'Associato può esprimere la propria opinione in relazione alla sua esclusione, ma non ha il diritto di voto.

FONDO ASSOCIATIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO - QUOTE ASSOCIATIVE

- Art.8 - Per il conseguimento delle finalità associative l'Associazione è dotata di un proprio fondo autonomo, che è formato dalle quote associative e dalle eventuali contribuzioni straordinarie delle iniziative svolte nell'ambito delle finalità e degli scopi dell'Associazione. Il Fondo Associativo, o Patrimonio, è pertanto costituito: dalle quote associative annuali ed eventuali ulteriori contribuzioni dei Soci, dagli eventuali residui delle gestioni annuali, dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione, da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
- È fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Art.9 - L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea ai termini di cui all'art. 14.
- Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e trasmesso ai Soci in allegato alla lettera di convocazione per l'Assemblea di approvazione.
- Art.10 - L'ammontare delle quote associative viene ogni anno fissato per l'anno successivo, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Ordinaria degli Associati entro il 31 dicembre. Qualora l'Assemblea Ordinaria non deliberi in merito alla determinazione dell'ammontare delle quote associative, lo stesso sarà pari all'ammontare da ultimo deliberato dall'Assemblea degli Associati.
- Le modalità e le scadenze per il versamento delle quote associative sono determinate dal Consiglio Direttivo. E' in oltre facoltà del Consiglio Direttivo, dietro autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria, richiedere a tutti gli Associati altre contribuzioni integrative, sia per esigenze associative di carattere straordinario e improrogabile, sia per particolari attività o servizi associativi, fissandone gli importi, le modalità e le scadenze.
- Art.11 Ogni Associato, ad esclusione dei Soci Onorari, è tenuto al pagamento delle quote associative e delle contribuzioni integrative deliberate dall'Assemblea per ciascun anno di partecipazione all'Associazione negli importi determinati ai sensi del presente statuto.
- Qualora, per qualsiasi ragione, l'Associato cessi di far parte dell'Associazione, l'Associato è tenuto al pagamento della quota sociale e, ove deliberati, dei contributi integrativi fino al termine dell'anno di partecipazione in corso (indipendentemente dal momento in cui viene meno il rapporto con l'Associazione) e, nel caso di recesso volontario, anche delle quote e dei contributi dovuti per l'anno successivo ove il recesso non sia comunicato con un preavviso di almeno tre mesi.
- Art.12 In caso di mora il Consiglio Direttivo provvede a richiedere all'Associato la quota e/o i contributi integrativi arretrati, fissando il termine entro cui l'Associato stesso è tenuto a eseguire il pagamento. Nel caso di mancato adempimento entro detto termine, il Consiglio Direttivo sospenderà l'Associato moroso da ogni attività sociale e potrà proporre all'Assemblea l'esclusione dall'Associazione, salvo il ricorso alle vie legali per il recupero del credito vantato nei confronti dell'Associato. Intendendosi che l'Associato sospeso, sino a quando il Consiglio Direttivo non avrà attestato l'integrale adempimento da parte dell'Associato, non avrà alcun: (i) diritto sul patrimonio dell'Associazione; (i) diritto amministrativo/gestorio.

ORGANI SOCIALI

- Art.13 - Gli organi dell'Associazione sono:
- a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Revisore dei conti;
 - e. il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEE

Art.14 - L'Assemblea ordinaria degli Associati viene convocata dal Presidente:

entro il 31 dicembre di ogni anno per deliberare sul preventivo relativo alla gestione dell'anno successivo e sulla determinazione delle quote associative per l'anno successivo;

entro il 30 giugno di ogni anno per deliberare (i) sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo relativo al precedente esercizio; e (ii) ogni tre anni, per la nomina delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo può inoltre convocare l'Assemblea Ordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché per l'assunzione di delibere nel quadro degli scopi e finalità associative.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre convocare l'Assemblea Ordinaria ogni volta che gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un terzo degli Associati.

Art.15 - L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria dell'Associazione è composta dai rappresentanti di tutti gli Associati e convocata mediante mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la trasmissione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data della riunione con le stesse modalità.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è validamente costituita, in unica convocazione, quale che sia il numero degli Associati presenti o debitamente rappresentati, salvo quanto previsto all'Art. 16 del presente Statuto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, per alzata di mano, salvo i casi di nomina o di rinnovo di cariche sociali nonché di esclusione di Associati, in cui l'Assemblea decide a scrutinio segreto e con la maggioranza sopra indicata. Ad ogni Associato compete un voto.

Ogni Associato è rappresentato nelle Assemblee direttamente o nel caso di cui all'articolo 4, lettera b, del presente statuto dalle persone delegate ivi specificate, fermo il diritto di farsi rappresentare da un altro Associato, ovvero da altra persona facente parte della propria organizzazione aziendale, dietro il conferimento di apposita delega scritta con istruzione di voto.

Ogni Associato nelle Assemblee non può rappresentare più di 8 (otto) Associati.

L'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in forma di collegamento audiovisivo tra luoghi diversi, purché di questa circostanza sia data informazione nell'avviso di convocazione, con l'indicazione dei luoghi collegati, e purché (i) sia consentito al Presidente di controllare la presenza, l'identità e la volontà dei soci e l'espressione di voto; nonché (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; nonché (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea tenuta in forma di video conferenza si intende riunita nel luogo ove è presente il Presidente.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Associati.

Art.16 - Per le deliberazioni di modifica del presente Statuto e per quelle relative allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita (in prima convocazione) con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea, in tale ipotesi, dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati presenti. In seconda convocazione e nelle convocazioni successive le deliberazioni saranno assunte a maggioranza semplice dei partecipanti alla seduta assembleare, indipendentemente dal numero di Associati presenti. Terrà fede delle deliberazioni assunte il libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente e, ove nominato, dal Segretario.

Art.17 - Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutte gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.18 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 23 (ventitré) membri nominati dall'Assemblea Ordinaria e scelti tra i candidati ai sensi delle previsioni dell'art. 28 del presente Statuto.

I Consiglieri durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

II Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e tre Vice-Presidenti, i quali, congiuntamente, formano il Comitato di Presidenza

Art.19 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri necessari per amministrare, gestire e dirigere l'Associazione nell'ambito delle finalità e degli scopi associativi.

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare Commissioni o Comitati direttivi, formati da uno o più Consiglieri, per specifici problemi che interessano l'Associazione o attribuendo agli stessi specifici poteri, designandone i componenti. Le Commissioni e i Comitati operano nei limiti del mandato loro affidato dal Consiglio Direttivo.

È inoltre facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore Generale con i poteri di cui all'art. 31. Il Consiglio Direttivo provvede alle convocazioni delle Assemblee e alla predisposizione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla organizzazione delle attività connesse alle elezioni delle cariche sociali di cui all'art. 28. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di ammettere eventuali Soci Onorari, fissando la durata della permanenza in seno all'Associazione.

Di ogni delibera o iniziativa assunta il Consiglio Direttivo rende conto nel corso delle Assemblee dei Soci.

Il Comitato di Presidenza determina l'indirizzo strategico dell'Associazione, ha - unitamente ai Consiglieri di volta in volta delegati - tutti i poteri per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, nonché tutti i poteri di cui all'articolo 31 attribuiti al Direttore Generale, da esercitare, a seconda dei casi, unitamente allo stesso qualora nominato o in luogo dello stesso qualora non nominato.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri, nonché tutte le volte in cui il Presidente lo ritiene opportuno. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni del Consiglio Direttivo potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso scritto - anche via e-mail - a condizione che dai documenti risulti con chiarezza l'argomento dell'oggetto della decisione e il consenso alla stessa (applicandosi *mutatis mutandis* quanto previsto al precedente Articolo 15).

L'avviso di convocazione, da inviarsi a mezzo mail almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima della data della riunione, dovrà contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Ogni Consigliere ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al fine del conferimento di deleghe:

- ogni componente il Consiglio di Amministrazione può conferire delega scritta ad un altro consigliere; tale delega non può poi essere trasferita ad altro consigliere;
- ogni consigliere non può portare più di tre deleghe.

Di ogni riunione del Consiglio sarà redatto verbale sommario, il cui estratto verrà inviato in copia a tutti gli Associati.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in forma di collegamento audiovisivo tra luoghi diversi, purché di questa circostanza sia data informazione nell'avviso di convocazione, con l'indicazione dei luoghi collegati, e purché sia consentito al Presidente di controllare la presenza e la volontà dei soci e l'espressione di voto.

Il Consiglio tenuto in forma di video conferenza si intende riunito nel luogo ove è presente il Presidente.

Art.21 - Il Consigliere che per due volte consecutive non interviene, senza giustificato motivo, alle riunioni è considerato dimissionario e verrà automaticamente sostituito da colui che è risultato primo tra i non eletti alle ultime votazioni, ovvero, in mancanza, da persona nominata dagli altri Consiglieri, su proposta del Presidente. I Consiglieri nominati alla carica in sostituzione dei Consiglieri uscenti decadono dalla carica stessa insieme al Consiglio Direttivo.

Qualora venisse a mancare simultaneamente la maggioranza del numero dei membri del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art.22 - Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art.23 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e potrà quindi compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, sono affidati all'esclusiva competenza del Presidente i poteri di:

-acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche iscritti in pubblici registri; - stipulare contratti di locazione nonché rescinderli;

-aprire conti correnti di corrispondenza presso banche ordinarie e/o istituti di credito; disporre e prelevare somme dagli stessi, anche mediante l'emissione di assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;

-occuparsi della gestione ordinaria e straordinaria di ogni società e, più in generale, ente, partecipato dall'Associazione;

-girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all'incasso; -richiedere affidamenti nella forma del credito in conto corrente e/o di crediti in genere; -costituire depositi cauzionali.

-stipulare contratti, ivi inclusi quelli di networking, collaborazioni nazionali/internazionali, sviluppi associativi, o altro che ritenga utile allo sviluppo dell'Associazione.

Il Presidente, inoltre, presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dai Vice Presidenti o, in assenza di questi, dal Consigliere con più anzianità di carica nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Inoltre, al Presidente spetta, in via esclusiva, la rappresentanza dell'Associazione nelle società o, più in generale, negli enti partecipati dall'Associazione.

REVISORI DEI CONTI

Art.25 - L'Assemblea ordinaria nomina ogni tre anni un Revisore dei Conti, il quale ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la situazione finanziaria dell'Associazione. Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, convalida i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo e riferisce all'Assemblea sulle irregolarità che abbia a ravvisare nell'operato del Consiglio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Ordinaria ogni tre anni ed è composto da 3 (tre) membri che durano in carica per il triennio e sono rieleggibili. I componenti del Collegio dei Probiviri devono essere Associati all'Associazione ed essere in regola con gli adempimenti sugli stessi gravanti. Sono compiti del Collegio:

- a. esprimere pareri, a richiesta del Consiglio Direttivo, su comportamenti di Associati considerati lesivi degli interessi dell'Associazione e/o di uno o più Associati;
- b. esprimere pareri, a richiesta degli Associati, circa la regolare osservanza ed applicazione delle norme statutarie a cura degli organi dell'Associazione;
- c. definire in veste di amichevole compositore, ove rimessa alla determinazione del Collegio dei Probiviri, ogni e qualsiasi controversia insorta fra Associazione e Associati o anche fra Associati, in quanto attinente al rapporto sociale.

Il Collegio dei Probiviri provvede senza particolari formalità con pronuncia vincolante tra le parti. Qualora uno dei Membri del Collegio cessi dalla carica o abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello di una delle parti soggette al procedimento, questi sarà automaticamente sostituito a titolo definitivo e/o temporaneo dall'Associato risultato primo fra i non eletti alle ultime votazioni.

Spetta altresì all'Assemblea dei Soci la revoca dei componenti del Collegio dei Probiviri con deliberazione assunta con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la modifica dello statuto.

NORME COMUNI ALLE CARICHE SOCIALI - ELEZIONI - PROCEDURE

Art.27 - Ogni Associato può indicare la candidatura di un solo Consigliere, di un solo Revisore dei Conti e di un solo Proboviro.

Art.28 - Per l'elezione delle cariche sociali si applica la seguente procedura:

- a) il Consiglio Direttivo, prima della scadenza del proprio mandato, in tempo utile per la presentazione delle candidature di cui al successivo periodo della presente lettera (a), richiederà con apposita circolare a tutti gli Associati di comunicare la disponibilità di un loro rappresentante ad assumere la carica di Consigliere e/o Revisore dei Conti e/o Probiviro. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre i dieci giorni precedenti l'Assemblea ordinaria indetta per le elezioni;
- b) il Consiglio Direttivo, successivamente alla ricezione delle candidature, provvede ad istituire due liste di
- c) candidati (rispettivamente per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti), che verranno inviate agli Associati in allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali;
- d) il Consiglio Direttivo, provvede altresì, da parte sua, a redigere la lista dei candidati per l'elezione del
- e) Collegio dei Probiviri individuando, a suo insindacabile giudizio, i nominativi di persone ritenute idonee alla carica;
- f) alla carica di Consigliere, fino al numero di Consiglieri determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18,
- g) nonché a quella di Revisore dei Conti e di Proboviro, risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive liste.

Nel caso in cui, a seguito della parità di voti ottenuta da due o più candidati, si dovesse superare il numero di persone eleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo il caso di rinuncia spontanea dei candidati in soprannumero, si procederà ad una ulteriore votazione ponendo in ballottaggio i candidati *ex aequo*

Art.29 - Ove, per qualsiasi causa, un Associato, persona fisica o giuridica, cessi di far parte dell'Associazione, lo stesso, ovvero i rappresentanti nominati dalla società, decadrà automaticamente da tutte le cariche eventualmente rivestite.

Art.30 - Le cariche di Consigliere, Revisore dei Conti e Probiviro sono incompatibili fra loro e non sono pertanto cumulabili nella stessa persona.

Inoltre, quando per qualsiasi causa, un Consigliere o un Revisore dei Conti cessi di far parte dell'organizzazione dell'Associato che lo ha designato, decadrà automaticamente dalla carica stessa.

Art.31 - Il Direttore Generale è proposto dal Presidente, che ne determina le funzioni, operatività ed il relativo compenso. Il Consiglio direttivo, valuta la figura professionale e nomina definitivamente il Direttore Generale. Il Direttore Generale può rappresentare l'Associazione nelle varie sedi istituzionali, nei limiti dello specifico mandato conferitogli in tal senso dal Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina o anche successivamente. Il Direttore Generale risponde del suo operato al Presidente e al Consiglio Direttivo, secondo scadenze e modalità definite, così da rendere edotti il Presidente e i membri dell'andamento delle attività programmate e della loro coerenza con gli obiettivi prefissati dal *budget* annuale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.32 - Addivenendosi in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata nomina uno o più liquidatori, di cui determina i poteri e il compenso.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro, avente finalità analoghe o affini, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.33 - Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme delle leggi italiane e in particolare il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

RETAIL INSTITUTE ITALY

Foro Buonaparte 12 - 20121 MILANO - Tel. +39 02 76016405 - Fax +39 02 76029777 - E-mail retailinstitute@retailinstitute.it - C.F 11617670150